

## Gli aiuti alle imprese turistiche

Aiuti alle imprese turistiche per uscire dal tunnel della pandemia e delle restrizioni. Le norme agevolative realizzate dal legislatore per favorire il comparto, da un lato, intendono **finanziare le perdite subite** a causa delle chiusure per le restrizioni e per il contenimento della diffusione del Covid-19; dall' altro, hanno l'obiettivo di **introdurre nuovi incentivi** per consentire a una categoria estremamente penalizzata dalla pandemia di «ripartire» anche con nuove iniziative e investimenti.

*Finanziamenti agevolati, incentivi, contributi a fondo perduto e indennizzi potranno essere concessi alle strutture turistiche presenti sull' intero territorio nazionale: alberghi, villaggi turistici, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, B&B, residence, attività di alloggio connesse ad aziende agricole, aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte, imprese che gestiscono vagoni letto, agenzie di viaggio e tour operator, alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero e ogni altra attività legata al turismo, Le agevolazioni del «pacchetto turismo» che sono state via via messe in campo dalle istituzioni governative (dl Cura Italia, dl Liquidità, dl Rilancio, dl Agosto, dl Ristori, legge di bilancio 2021, decreto Sostegni) vanno dall' esenzione*

*IMU 2021 per le strutture ricettive al tax credit ristrutturazione, dal bonus vacanze alla Nuova Sabatini, dal bonus facciate all' ecobonus 50 e 65%, dal credito imposta per sistemi di filtraggio dell'acqua ai contributi del decreto sostegni, dal bonus affitti ai contributi a favore degli operatori dei comprensori sciistici nei comuni montani. A cui si aggiungono agevolazioni di tipo più strettamente «tecnico», come la sospensione delle quote di ammortamento 2020, la rivalutazione gratuita dei beni d' impresa e il credito d' imposta per il rafforzamento patrimoniale. Tra le principali agevolazioni di cui possono usufruire le imprese del comparto non potevano mancare, inoltre, gli incentivi per le assunzioni di donne e di giovani under 36 e le indennità per i lavoratori stagionali del turismo.*

*Un cenno merita, infine, il Fondo sperimentale per la formazione turistica esperienziale, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il Fondo, ripartito tra le regioni, è stato messo in campo per migliorare le capacità professionali degli operatori del settore, aumentare la loro attenzione alla sostenibilità ambientale ed è vincolato all' organizzazione di corsi di formazione esperienziale riferiti ad ambiti della filiera del turismo. Con decreto interministeriale verranno individuate le modalità di accesso al fondo, i criteri per la ripartizione delle risorse e l'ammontare del contributo concedibile.*

### **ESENZIONE PRIMA RATA IMU 2021**

Gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo e della ricettività alberghiera sono stati esentati dalla prima rata **Imu 2021** (art. 1, commi 599-601, legge di bilancio 2021).

Immobili esentati.

L'esenzione riguarda gli immobili in cui si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli. Si tratta in particolare di: - stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali; - alberghi, pensioni e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate; - immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; - discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate.

Non solo proprietari.

**L'esenzione si applica anche a tutti i soggetti passivi IMU, a condizione che siano anche gestori delle seguenti attività economiche:** alberghi, pensioni e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi; - discoteche, sale da ballo, night-club e simili.

## **BONUS VACANZE**

L'art. 176 del decreto Rilancio ha istituito un credito vacanze per promuovere il consumo di servizi resi nel territorio nazionale da imprese turistico ricettive, agriturismi e B&B.

Il bonus potrà essere utilizzato per l'acquisto di servizi di alloggio e di vitto fatturati da un'unica impresa turistica; non è ammesso il frazionamento degli acquisti su più operatori. Il riconoscimento dell'agevolazione è previsto subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

- le prestazioni ricettive devono essere rese entro i confini nazionali;
- l'ammontare della spesa deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale (nuovo scontrino elettronico) riportante il codice fiscale dell'utente titolare del credito;
- il pagamento non deve transitare attraverso portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Strutture ospitanti: A titolo esemplificativo e non esaustivo, il bonus può essere utilizzato nell'ambito delle seguenti strutture (con relativi codici Ateco):

- 55.10 alberghi e strutture simili;
- 55.10.00 alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel & residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande);
- 55.20 alloggi per vacanze e strutture per brevi soggiorni;
- 55.20.10 villaggi turistici;
- 55.20.20 ostelli della gioventù;
- 55.20.30 rifugi di montagna, compresi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande;
- 55.20.40 colonie marine e montane;

- 55.20.50 affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, BB&B, residence, alloggio connesso alle aziende agricole;
- 55.20.51 fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze, cottage senza servizi di pulizia;
- 55.20.52 attività di alloggio connesse alle aziende agricole.

Il bonus vacanze è attribuito in misura diversa a seconda della composizione del nucleo familiare, in particolare spettano al massimo:

- 500 euro se il nucleo familiare è composto da tre o più persone;
- 300 euro se il nucleo familiare è composto da due persone;
- 150 euro se il nucleo familiare è composto da una sola persona. Il bonus è fruibile esclusivamente nella misura:
  - o dell'80% d' intesa con il fornitore del servizio, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto;
  - o del 20% come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

Per esempio, se un nucleo di tre persone, per un soggiorno di due notti, sostiene un costo di 400 euro, il credito a cui ha diritto è pari alla spesa sostenuta (400 euro, di cui 320 euro da utilizzare come sconto presso il fornitore e 80 euro da portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi) e non al credito massimo spettante (500 euro).

Se, invece, per lo stesso soggiorno, il nucleo sostiene un costo di 600 euro, il credito a cui ha diritto è pari a 500 euro (da utilizzare per 400 euro sotto forma di sconto presso il fornitore e per 100 euro in detrazione nella dichiarazione dei redditi).

Lo sconto: Lo sconto fruibile è pari all' 80% del valore massimo dell'agevolazione attribuita oppure all' 80% del corrispettivo dovuto, se quest' ultimo è inferiore all' importo massimo dell'agevolazione attribuita. Il restante 20% può essere detratto dall' imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta per l'anno d'imposta 2020, esclusivamente dal soggetto intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale.

Tale importo verrà utilizzato anche per la predisposizione della dichiarazione precompilata. L'eventuale parte della detrazione che non trova capienza nell' imposta lorda non può essere riportata a credito per gli anni d'imposta successivi, né richiesta a rimborso.

Utilizzo: Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione; può essere ceduto:

- a) a soggetti terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi;
- b) a istituti di credito e altri intermediari finanziari; con facoltà di successiva cessione del credito Bonus vacanze.

Beneficiari: Nuclei familiari composti da una o più persone, entro Isee non superiore a euro 40.000.

Strutture ricettive in cui spendere il bonus:

Il bonus può essere speso in Italia nelle strutture che svolgono attività turistico ricettive, anche stagionali: alberghi e strutture simili, alloggi per vacanze e strutture per brevi soggiorni, villaggi turistici, ostelli, rifugi di montagna, colonia, affittacamere per brevi

soggiorni, case e appartamenti per vacanze, B&B, attività di alloggio connesse alle aziende agricole Bonus 80% della spesa della vacanza da 150 euro a nuclei familiari composti da una sola persona, fino a 500 euro a quelli composti da due o più persone Operatività/utilizzo Cessione del bonus all'atto del pagamento, tramite portale dedicato dell' Agenzia delle entrate.

Termini: Fino a tutto il 31/12/2021 per quanto riguarda il solo utilizzo; il bonus doveva essere stato richiesto e scaricato sulla App IO entro il 31/12/2020. Riferimenti normativi di 183/2020, convertito dalla legge 21/2021 (Milleproroghe).

## **SOSPENSIONE AMMORTAMENTI**

Per non «deprimere» il risultato di esercizio 2020, **le imprese che non adottano i principi contabili internazionali, comprese le imprese turistiche** (alberghi 55.10.00, case vacanza, residence e B&B 55.20.51 e tutte le attività con codice Ateco 55), **possono sospendere le quote di ammortamento annuo** del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali per il bilancio 2020.

Il valore di iscrizione delle immobilizzazioni materiali e immateriali rimarrebbe quindi quello risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

La quota di ammortamento non imputata nel bilancio 2020 sarà contabilizzata nel conto economico relativo all' esercizio 2021, posticipando in tal modo tutte le quote di ammortamento successive; in pratica viene allungato di un anno il piano di ammortamento originario (art. 60, commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinques, legge 126/2020 di conversione decreto agosto).

N.B. Per quanto riguarda il leasing finanziario sarà consentito solo di fruire di una rimodulazione del costo per tenere conto della modifica nella durata del finanziamento.

La facoltà della deroga La deroga all' obbligo di ammortamento può essere applicata in tutti i casi in cui vi è una mancata o ridotta utilizzazione di singoli beni o classi di beni.

Le società sono libere di utilizzare la deroga anche quando ciò non si fonda sul minor utilizzo del singolo bene (o classe di beni) ma da intendersi in senso più esteso dal presupposto di aver subito, a livello economico, gli effetti negativi della pandemia da Covid-19.

I vincoli: Con la sospensione delle quote di ammortamento per l'anno 2020, le imprese devono:

- destinare a una riserva indisponibile di patrimonio netto gli utili di ammontare pari alla quota di ammortamento non effettuata.
- indicare in nota integrativa le ragioni della deroga, l'iscrizione e l'importo della riserva indisponibile.

Qualora negli anni successivi il risultato dell'esercizio non evidenzia alcun utile ovvero registri un utile di importo inferiore, l'impresa dovrà integrare l'importo della riserva indisponibile utilizzando le riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili. Nel caso in cui non esistano riserve di utili o patrimoniali disponibili o siano inferiori all' importo necessario per integrare la riserva derivante dalla mancata effettuazione dell'ammortamento, l'impresa potrà integrarla, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi. In nota integrativa le imprese dovranno anche indicare l'influenza della deroga sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria

e del risultato economico dell'esercizio. Le società che non redigono la nota integrativa, in quanto rientrano nella categoria delle microimprese, tali informazioni dovranno essere indicate in calce allo stato patrimoniale.

Benefici fiscali: L'Agenzia delle entrate ha chiarito che la mancata imputazione a conto economico nel 2020 della quota di ammortamento non influisce sulla deducibilità fiscale della stessa, la quale resta confermata a prescindere dall' imputazione a conto economico.

Sul piano fiscale, pertanto, le imprese che si avvalgono della sospensione degli ammortamenti possono dedurre la quota 2020 con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 Tuir, a prescindere dalla previa imputazione a conto economico.

La possibilità di dedurre la quota di ammortamento è ammessa anche ai fini Irap, anche se la quota stessa non concorra al risultato di bilancio. La deduzione delle quote di ammortamento risulta neutrale ai fini del bilancio in quanto comporta l'impegno a rilevare la fiscalità differita passiva con contropartita il fondo per imposte differite.

### **TAX CREDIT ALBERGHI**

Il decreto agosto ha prorogato il tax credit alberghi fino al 2021, estendendolo anche agli agriturismi e agli stabilimenti termali. Il credito di imposta al 65% potrà essere richiesto per il 2020 e 2021 fino a un massimo di 200.000 euro.

Il bonus sarà utilizzabile in compensazione in un'unica soluzione e non più ripartito in quote annuali.

Beneficiari: L'agevolazione è rivolta alle attività che operano nel settore dell'accoglienza che intendono effettuare **lavori di riqualificazione** e miglioramento delle strutture turistico-ricettive, e in particolare:

- alberghi;
- villaggi-albergo;
- residenze turistico-alberghiere;
- alberghi diffusi;
- strutture individuate come «alberghiere» dalle specifiche normative regionali;
- agriturismi;
- stabilimenti termali (per la realizzazione di piscine e l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali);
- strutture ricettive all' aria aperta (campeggi, villaggi turistici e aree di sosta).

Spese ammissibili: Gli interventi di riqualificazione prevedono:

- interventi di manutenzione straordinaria;
- lavori di restauro e risanamento conservativo;
- opere di ristrutturazione edilizia;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- interventi di incremento dell'efficienza energetica;
- adozione di misure antisismiche;
- acquisto di mobili e complementi d' arredo destinati agli immobili oggetto agli interventi di ristrutturazione edilizia.

Il credito d'imposta: Per gli interventi ammissibili è previsto un credito di imposta al 65%. L'importo totale delle spese ammissibili è di euro 307.693,30 per ciascuna impresa alberghiera, la quale, potrà beneficiare di un credito d'imposta massimo complessivo pari a euro 200.000. Il bonus per le spese sostenute nel 2020 e 2021 può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di realizzazione degli interventi.

Domande: Per l'operatività della misura occorre attendere l'aggiornamento e l'adeguamento dei decreti attuativi del dm 07/05/2015 e del 20/12/2017 e in ogni caso per la richiesta del bonus si dovrà utilizzare la procedura del click day.

Beneficiari: Qualsiasi impresa che esercita l'attività attraverso strutture ricettive turistico-alberghiere, stabilimenti termali, strutture ricettive all'aria aperta e agriturismi (campeggi e simili).

Agevolazioni: Credito di imposta del 65% delle spese ammissibili sostenute fino a euro 200.000

Spese ammissibili: Ristrutturazione edilizia, eliminazione barriere architettoniche, incremento dell'efficienza energetica, acquisto di mobili e complementi d'arredo (periodo di possesso minimo 8 anni).

Per gli stabilimenti termali: realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature

Utilizzo: Utilizzo in compensazione in un'unica soluzione.

Termini: Proroga del bonus fino al 31/12/2021

Aspetti da chiarire:

- esistenza della struttura all'1/1/2012 quale condizione soggettiva di ammissibilità al beneficio;
- massimale di credito di euro 200.000 nel biennio;
- procedura di ottenimento del credito e in particolare se applicabile il meccanismo del click day.

Riferimenti normativi Art. 79, dl104/220

## **BONUS FACCIATE**

L'agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall'imposta lorda (Irpef o Ires) ed è concessa quando si eseguono interventi finalizzati al **recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti**, anche strumentali. Sono inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, come individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in quelle assimilabili a tali zone in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

A differenza delle altre agevolazioni edilizie, **per il bonus facciate non sono previsti limiti massimi di spesa**. La legge di bilanci o 2021 ha prorogato il bonus fino al 31 dicembre 2021.

Beneficiari: Sono alberghi Ateco 55.10.00, case vacanza, residence e B&B 55.20.51 anche concessi in locazione o affitto. I contribuenti interessati devono:

- possedere l'immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull' immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- detenere l'immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

La detrazione non spetta, invece, a chi è sprovvisto di un titolo di detenzione dell'immobile regolarmente registrato al momento dell'inizio dei lavori o al momento di sostenimento delle spese se antecedente, anche se provvede alla successiva regolarizzazione. Interventi ammissibili Sono agevolabili gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale inclusi quelli strumentali. La detrazione è applicabile anche agli immobili patrimonio (art.90 Tuir), ossia quei beni che non sono né beni strumentali né beni merce, ma costituiscono un investimento per l'impresa.

Il bonus può essere fruito anche per interventi realizzati sulle facciate laterali dell'edificio anche se le stesse siano solo parzialmente visibili dalla strada.

Gli interventi agevolati devono essere realizzati esclusivamente sulle **strutture opache della facciata**, su balconi o su ornamenti e fregi.

**La detrazione, in particolare, spetta per:**

- interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
- interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi;
- consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi;
- interventi su grondaie, pluviali, parapetti e cornici;
- sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata;
- interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell' intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell' edificio, anche in assenza dell' impianto di riscaldamento.

Rientrano tra gli interventi ammessi anche il rifacimento del parapetto in muratura, della pavimentazione e la verniciatura della ringhiera in metallo e il rifacimento del sotto-balcone e del frontalino trattandosi di interventi effettuati su elementi costitutivi dei balconi stessi.

Il bonus è valido anche per il rifacimento dell'intonaco dell'intera superficie della facciata del fabbricato in condominio e per il trattamento dei ferri dell'armatura (Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 185/2020).

La detrazione spetta inoltre per la rimozione, l'impermeabilizzazione e il rifacimento del pavimento e delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini. È possibile fruire

del bonus anche per le spese di pulitura e riverniciatura dello sporto del tetto e del muro della facciata esterna dell'edificio anche se solo parzialmente visibile dalla strada.

Sono inoltre ammesse al bonus le spese sostenute per l'isolamento dello sporto di gronda, trattandosi di un elemento che insiste sulla parte opaca della facciata, nonché per i lavori aggiuntivi quali lo spostamento dei pluviali, la sostituzione dei davanzali e la sistemazione di alcune prese e punti luce esterni, lo smontaggio e rimontaggio delle tende solari ovvero la sostituzione delle stesse, nel caso in cui ciò si rendesse necessario per motivi tecnici, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell'intervento di isolamento delle facciate esterne nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell'intervento stesso.

#### Spese escluse

Sono esclusi gli interventi effettuati sulle **facciate interne dell'edificio, se non visibili dalla strada** o da suolo a uso pubblico.

In particolare, sono escluse le spese:

- effettuate per interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo a uso pubblico;
- sostenute per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli;
- per il rifacimento di terrazzi e lastrici solari, che sono pareti orizzontali;
- relative ai lavori di riverniciatura degli scuri e persiane, atteso che gli stessi costituiscono strutture accessorie e di completamento degli infissi, e di pulitura e tinteggiatura del muro di cinta non trattandosi di intervento effettuato sulla facciata dell'edificio.

#### Gli interventi di efficienza energetica

I lavori di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, devono soddisfare specifici requisiti per essere ammessi al bonus:

- i «requisiti minimi» previsti dal dm Mise 26 giugno 2015;
- i valori limite di trasmittanza termica stabiliti dal dm Mise 11 marzo 2008 (tabella 2 dell' allegato B), aggiornato dal dm 26 gennaio 2010.

Per godere del bonus è comunque necessario che i valori delle trasmittanze termiche delle strutture opache verticali da rispettare siano quelli inferiori tra i valori indicati nell' Allegato B alla Tabella 2 del decreto 11 marzo 2008 e quelli riportati nell' appendice B all' allegato 1 del decreto 26 giugno 2015.

Il bonus: La detrazione è riconosciuta nella **misura del 90% delle spese documentate**, sostenute nell'anno 2020 o, per i soggetti con periodo d' imposta non coincidente con l'anno solare, nel periodo d' imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020.

La detrazione **va ripartita in 10 quote annuali costanti** e di pari importo nell' anno di sostenimento

delle spese e in quelli successivi. Utilizzo del bonus Il bonus facciate è fruibile sotto forma di detrazione d' imposta, in dichiarazione dei redditi, e va ripartita in 10 quote annuali



costanti e di pari importo da detrarre nell' anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Come previsto dal decreto Rilancio (art. 121), anche per le spese sostenute nel 2021 è possibile:

- lo sconto in fattura;
- la cessione del credito.

## **BONUS POS**

Con l'obbligatorietà dell'utilizzo del Pos stabilito nella legge di bilancio 2020, il Governo ha deciso di concedere il cosiddetto bonus Pos, ovvero un **credito d' imposta a beneficio degli esercenti** che sono obbligate a utilizzare il Pos.

Si tratta di ogni impresa o soggetto passivo di imposta, inclusi alberghi Ateco 55.10.00, case vacanza, residence e B&B 55.20.51 e tutte le attività con codice Ateco 55 con ricavi non superiore a 400.000 euro annui.

È previsto un **rimborso del 30%** sulle commissioni addebitate per transazioni effettuate dallo scorso 1° luglio 2020 con carte di pagamento (di credito, di debito, prepagate) o con strumenti di pagamento tracciabili.

Per ottenere il rimborso pari al 30% sul costo Pos, si deve far domanda attraverso l'istituto di credito e l'Agenzia delle entrate.

Utilizzo del bonus Il credito di imposta potrà essere utilizzato in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato in dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e in quelle successive fino a conclusione utilizzo. Il bonus non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e Irap.

Per le modalità di determinazione del credito si fa riferimento al Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 29 aprile 2020, che ha definito i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni trasmesse telematicamente all' amministrazione finanziaria dagli operatori dei sistemi di pagamento che hanno stipulato un apposito contratto per l'installazione del Pos.

Gli operatori turistici riceveranno mensilmente in via telematica l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni sulle commissioni addebitate dagli operatori.

Entro il 20 del mese successivo, nella casella di Pec o nell' online banking vedranno poi esposti i dati per determinare il bonus spettante. Il credito d' imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d' imposta di maturazione del credito, e altresì nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d' imposta successivi, fino a quello nel quale se ne termina l'utilizzo.

## **CREDITI D' IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE**

L' art. 28 del dl 34/2020 convertito con modificazione dalla legge n. 77/2020 (decreto Rilancio) prevede un credito d' imposta per canoni di locazione, di leasing e di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento di determinate attività.

Beneficiari: Il bonus è riconosciuto in particolare alle strutture alberghiere, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator indipendentemente dall' ammontare del volume di ricavi e compensi del periodo d' imposta precedente. Ai fini dell'individuazione di tali attività occorre fare riferimento ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato, svolgono effettivamente le attività riconducibili alla sezione 55 del codice Ateco.

Il dl 104/2020 convertito in legge 126/2020, ha esteso il credito alle strutture termali a nulla rilevando il volume di ricavi conseguiti.

**Il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento (anno 2020) di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d' imposta precedente (anno 2019).**

Per le strutture alberghiere, termali e agrituristiche, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator il credito di imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo di imposta precedente.

L'ambito soggettivo coinvolge quindi:

- gli imprenditori individuali e delle snc e sas che producono reddito d'impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
- le srl, spa, sapa, società cooperative (art. 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir);
- le stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
- i soggetti in regime forfetario di cui all' art. 1, commi 54 e seguenti della legge 190/2014;
- gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d' impresa.

Misura del bonus: Il credito d' imposta è modulato in funzione del rapporto contrattuale sottoscritto tra le parti:

- in caso di contratti di locazione, leasing e concessione di immobili spetta un credito d' imposta pari al 60% del canone mensile versato;
- in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività, spetta un credito d'imposta pari al 30% del canone mensile versato.

Il diritto all'agevolazione dei soggetti locatari è subordinato a un test sul fatturato: il credito d'imposta spetta infatti a condizione che il locatario abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, il bonus è commisurato con riferimento all'importo versato per ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Il dl 104/2020 ha esteso il credito d'imposta al quantum versato nel mese di luglio.

Il credito spetta anche in assenza dei predetti requisiti ai soggetti che:

- hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019;
- a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid.

Utilizzo del bonus: È possibile sia l'utilizzo diretto, sia la cessione:

- utilizzo in compensazione, previo pagamento dei canoni di riferimento;
- utilizzo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- cessione del credito d'imposta al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare;
- cessione del credito d'imposta ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Qualora il credito venga ceduto al locatore o concedente, quest'ultimo può fruire del credito d'imposta con le seguenti modalità:

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione;
- in compensazione, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione, a decorrere dal mese successivo alla cessione.

## **CREDITI D' IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE**

### Beneficiari

Imprese turistico ricettive, stabilimenti termali e centri benessere; alberghi, agriturismi, B&B, agenzie di viaggio e turismo e tour operator.

Agevolazioni: Credito d'imposta pari al:

- 60% del canone di locazione dell'immobile in cui si svolge l'attività;
- 50% in caso di affitto d'azienda (30% per agenzie di viaggio e tour operator).

Requisiti: Il beneficiario deve aver subito nel 2020 una diminuzione di fatturato nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto lo stesso mese del periodo d'imposta 2019.

Tale condizione non opera a favore delle aziende ubicate in comuni in zona rossa o già in calamità al 31 gennaio 2020, o soggetti che hanno iniziato attività dal 1° gennaio 2019.

Periodo agevolabile:

- da marzo 2020 (da aprile 2020 per gli stagionali) fino ad aprile 2021;
- da marzo 2020 fino ad aprile 2021 per agenzie di viaggio e tour operator.

Riferimenti normativi art. 28, dl 34/2020; art. 77, dl 104/2020; art. 1, comma 602, legge 178/2020.

## **CONTRIBUTI A OPERATORI DEI COMPENSORI SCIISTICI NEI COMUNI MONTANI**

Il decreto Sostegni ha istituito un fondo di 700 milioni di euro, per l'anno 2021, destinato alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici, nonché a maestri e scuole di sci.

Il Fondo prevede l'erogazione di contributi a sostegno degli operatori del turismo invernale ed è destinato a dare specifici ristori alle stazioni sciistiche e alle attività di impresa a esse correlate.

Le regioni, entro 30 giorni dalla prossima emanazione del decreto ministeriale, dovranno assegnare tali risorse:

- per una quota non inferiore al 70% in favore dei comuni in ragione dei titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune, venduti nel 2019;
- la restante quota è destinata ai comuni del medesimo comprensorio sciistico, per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato del triennio 2017-2019 dei soggetti che svolgono:
  - o **attività di vendita di beni e servizi al pubblico;**
  - o **ai maestri di sci;**
  - o **scuole di sci.**

Contributo: Il contributo a fondo perduto non costituisce reddito imponibile in quanto non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non rileva sui rapporti dell'indebitamento né ai fini Irap.

Il contributo può essere richiesto in erogazione diretta, o in alternativa, con scelta irrevocabile del contribuente e per la sua totalità, sotto forma di credito d' imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

Cumulabilità: Il contributo a favore dei maestri di sci non è cumulabile con l'incentivo a favore dei lavoratori stagionali, del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport previsto dall' art. 10 del decreto Sostegni.

Beneficiari:

- soggetti esercenti attività nei comuni a vocazione montana appartenente ai comprensori sciistici delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano
- maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali alla data del 14 febbraio 2021 ovvero iscritti per la stagione 2020-21 e licenziati oppure che hanno cessato l'attività alla medesima data del 14 febbraio 2021
- scuole di sci presso le quali i maestri risultano operare alla data del 14 febbraio 2021, in ragione della media dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d' imposta 2017-2019.

Agevolazioni: Da determinarsi con apposito decreto con cui verranno individuate le modalità di assegnazione dei contributi a fondo perduto.

Periodo agevolabile: Il Fondo prevede il riparto delle risorse economiche in proporzione ai dati storici delle presenze dell'anno 2019 e del fatturato del triennio 2017-2019, ma non tiene in considerazione i dati dell'anno 2020, né del primo trimestre dell'anno 2021. Riferimenti normativi art. 2 decreto Sostegni.

**NUOVA SABATINI**

La «Nuova Sabatini» è un'agevolazione che ha l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle imprese per l'acquisto, o l'acquisizione in leasing, di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali e hardware, nonché software e tecnologie digitali. Per le domande presentate dal 1° gennaio 2021 il contributo ministeriale verrà erogato in un'unica soluzione.

Beneficiari: Possono beneficiare dell'agevolazione le micro, piccole e medie imprese, inclusi alberghi.

Ateco 55.10.00, case vacanza, residence e B&B 55.20.51 e tutte le attività con codice Ateco 55 che alla data di presentazione della domanda non si trovano in condizioni tali da risultare imprese «in difficoltà». Investimenti finanziabili: I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per «impianti e macchinari», «attrezzature industriali e commerciali» e «altri beni» ovvero spese classificabili nell' attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell' art. 2424 c.c. come declamati nel principio contabile n.16 dell' Oic, nonché a software e tecnologie digitali (per approfondimenti si vedano la fattispecie B.II 2) impianti e macchinario, la fattispecie B.II 3), attrezzature industriali e commerciali e la fattispecie B.II 4) Altri beni).

Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a «immobilizzazioni in corso e acconti».

Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

- autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito;
- correlazione dei beni oggetto dell'agevolazione all' attività produttiva svolta dall' impresa.

Spese ammissibili: **Sono ammissibili tutte le spese per l'acquisto o l'acquisizione in leasing di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica, nonché di hardware, software e tecnologie digitali**, classificabili, nell' attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'art. 2424 c.c. e destinati a strutture operative già esistenti o da realizzare ovunque localizzate nel territorio nazionale. **Non è in ogni caso ammissibile l'acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti.**

Mobili e attrezzature: Rientrano tra le spese ammissibili in quanto classificabili nell' attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell'art. 2424 c.c. e purché si tratti di beni strumentali a uso produttivo, e non materiali di consumo (per esempio tendaggi, stoviglie, ecc.), correlati all' attività svolta dall'impresa e ubicati presso l'unità locale in cui è realizzato l'investimento.

Impianti: Sono classificabili alla voce B.II.2 «Impianti e Macchinari» del bilancio secondo l'art. 2424 c.c., come declamati nel Principio contabile n. 16 dell'Oic.

Si considerano ammissibili gli impianti/apparecchiature di riscaldamento e condizionamento comprese le relative opere murarie per le installazioni.

Sono ammissibili tutti i costi accessori per il funzionamento del bene, ovvero i costi che l'impresa deve sostenere affinché il bene possa essere utilizzato, purché capitalizzati sul

costo del bene stesso, eccetto quelli relativi a dazi, altre tasse, costi e onorari di perizie e notarili. L'impianto elettrico e l'impianto idraulico non sono invece ammissibili alle agevolazioni in quanto non hanno una loro autonoma funzionalità, ovvero non sono separabili dal bene stesso, e sono iscrivibili come adattamento locali tra «altre immobilizzazioni immateriali». L'acquisto di un impianto fotovoltaico è considerata spesa ammissibile alle agevolazioni, solo laddove rientri nel concetto di «impianti», quindi macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, e attrezzature varie, classificabili nell' attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dello schema previsto dall' art. 2424 c.c.

Automezzi: Essendo destinati al trasporto in conto proprio, sono ammissibili con la Nuova Sabatini, purché si tratti di beni correlati all' attività svolta dall' impresa, afferenti un'unità locale dell'impresa. Sono ammessi al contributo i beni già utilizzati esclusivamente dal fornitore prima della vendita al solo scopo dimostrativo (per esempio i beni portati in fiera a uso mostra).

Erogazione del contributo: Come previsto dall'art.1, comma 95, della legge di bilancio 2021, il contributo verrà erogato dal Mise alle PMI beneficiarie in un'unica soluzione indipendentemente dall'importo del finanziamento deliberato.

L'erogazione in un'unica soluzione si applica a tutte le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° gennaio 2021 (Circolare direttoriale Mise n. 434/2021).

Proroga del termine per la conclusione degli investimenti: Al fine di fronteggiare gli effetti dell'emergenza epidemiologica Covid-19, con circolare direttoriale Mise 29 aprile 2020, è stata riconosciuta alle imprese beneficiarie della «Nuova Sabatini» la possibilità di avvalersi di una proroga di 6 mesi del termine per la realizzazione degli investimenti e per la trasmissione al Ministero della connessa documentazione. La proroga è riconosciuta d'ufficio dal Ministero, senza la necessità di trasmettere alcuna specifica richiesta da parte dell'impresa beneficiaria, a condizione che il periodo di 12 mesi stabilito per la realizzazione degli investimenti (decorrente dalla data di stipula del contratto di finanziamento) includa almeno un giorno del periodo di sospensione dei termini ex lege (compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020).

La richiesta dell'agevolazione: L'impresa presenta alla banca o all' intermediario finanziario, unitamente alla richiesta di finanziamento, la domanda di accesso al contributo ministeriale, attestando il possesso dei requisiti e l'aderenza degli investimenti alle previsioni di legge.

Per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a partire dal 1° gennaio 2021, il contributo viene erogato dal Ministero alle imprese beneficiarie in un'unica soluzione, indipendentemente dall' importo del finanziamento deliberato.

Agevolazioni: La Nuova Sabatini prevede **la concessione di un contributo del 2,75% sulle spese ordinarie e del 3,575% sugli investimenti 4.0 (investimenti «digitali» e «tracciamento rifiuti»).**

Il contributo è erogato dal Mise alle imprese beneficiarie in una sola tranche, indipendentemente dall'importo del finanziamento concesso.

La generalizzata erogazione in un'unica soluzione introdotta dalla legge di bilancio 2021 (che ha anche prorogato con i commi 95-96 dell'art.1. L'operatività della legge fino a tutto il 2021) si applica alle domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° gennaio 2021.

### **CREDITO IMPOSTA SISTEMI FILTRAGGIO DELL'ACQUA**

La legge di bilancio 2021 ha introdotto un credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio per l'acqua potabile (art. 1, commi 1087-1089), con l'obiettivo di favorire l'utilizzo dell'acqua dal rubinetto e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili. Il credito d'imposta spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. I criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta verranno stabilite con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Beneficiari: I beneficiari del credito di imposta sono le persone fisiche e i soggetti esercenti attività d'impresa (inclusi alberghi Ateco 55.10.00, case vacanza, residence e b&b 55.20.51 e tutte le attività con codice Ateco 55), arti e professioni.

Spese ammissibili: L'agevolazione spetta per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano e erogate da acquedotti. Le spese non dovranno superare i seguenti limiti:

- 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare, per le persone fisiche non esercenti attività economica;
- 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale e per gli altri soggetti.

**Il bonus Il credito è pari al 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022.**

Pertanto, si potrà beneficiare di un bonus fiscale fino a 500 euro nel caso di installazione di depuratori d'acqua presso la propria abitazione, e di 2.500 euro per quel che riguarda, per esempio, i locali aperti al pubblico o le aziende. Comunicazione Le risorse stanziare ammontano a un totale di 10 milioni di euro, suddivisi tra il 2021 e il 2022. Per consentire la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate a uso potabile, sarà necessario trasmettere comunicazione all'Enea sulle spese sostenute.

Credito imposta: sistemi filtraggio dell'acqua.

Beneficiari: Alberghi Ateco 55.10.00, case vacanza, residence e B&B 55.20.51 e tutte le attività con codice Ateco 55 Spese ammissibili Acquisto e installazione di sistemi di

filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290.

Agevolazioni: Credito d'imposta 50% spese sostenute fino a un massimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 5.000 euro per i soggetti Iva per ciascuna unità immobiliare.

Periodo agevolabile: Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 (Riferimenti normativi (art. 1, commi 1087-1089, legge di Bilancio 2021))

## **CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNI**

Il contributo a fondo perduto previsto dal decreto «Sostegni» (dl 41/2021), consiste nell'erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate, di una somma di denaro (o di utilizzare l'intero importo come credito d'imposta a scelta irrevocabile del contribuente), a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, tra cui le imprese turistiche (alberghi Ateco 55.10.00, case vacanza, residence e B&B 55.20.51 e tutte le attività con codice Ateco 55), in possesso di determinati requisiti.

Determinazione del contributo.

**L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza** tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui al periodo precedente, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita Iva.

Il contributo è variabile a seconda dell'ammontare del volume di affari dell'anno 2021: dal 60% con ricavi non superiore a 100.000 euro fino al minimo del 20% con ricavi superiori ai 5 milioni, ma non oltre i 10 milioni di euro. Il contributo non spetta sull'intero calo del fatturato, ma sulla riduzione di «un solo mese di media calcolata» tra i due anni (2020-2019).

In pratica il contributo sarà compreso tra il 5% e l'1,67% del calo di fatturato annuo.

Per tutti i soggetti aventi diritto, l'importo del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000 euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Beneficiari: Per accedere al contributo le imprese richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

- avere la partita Iva attiva al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni;
- aver avuto ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nell'anno 2019;
- aver avuto nell'anno 2020 un fatturato medio mensile inferiore almeno del 30 per cento rispetto al fatturato medio mensile dell'anno 2019.

Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza del requisito relativo al calo di fatturato.

Non possono beneficiare del contributo le seguenti categorie:

- soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni (23 marzo 2021);



- soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo l'entrata in vigore del decreto Sostegni (dal 24 marzo 2021);
- enti pubblici di cui all' art. 74 del Tuir;
- intermediari finanziari e società di partecipazione (art. 162-bis, Tuir).

Erogazione: L' erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall' Iban indicato nell' istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo o, in alternativa e su specifica scelta del richiedente, può essere richiesto, nella sua totalità, come credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante la presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate.

Il credito di imposta sarà fruibile solo a valle dei controlli degli esiti dell'istanza e successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo pubblicata nell' area riservata di consultazione degli esiti del portale «Fatture e corrispettivi». Al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento del contributo, l'Agenzia delle entrate verificherà che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice Iban, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente.

Domande: **L' istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto va presentata dal 30 marzo 2021 al 28 maggio 2021.**

## **RIVALUTAZIONE GRATUITA DEI BENI**

Le imprese operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i principi contabili internazionali per la redazione dei bilanci, possono ricorrere alla rivalutazione gratuita dei beni aziendali e delle partecipazioni (art. 6-bis, dl 23/2020).

Imprese beneficiarie: La rivalutazione spetta a tutte le imprese (ditte individuali e società) con codice Ateco 55 (alberghi, villaggi turistici, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, B&B, residence, attività di alloggio connesse ad aziende agricole, aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte, gestione di vagoni letto, alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero) e 96.04.20 (stabilimenti termali).

In caso di affitto d' azienda la rivalutazione compete al soggetto cui spetta la detrazione degli ammortamenti, pertanto all' affittuario, salvo diversa previsione contrattuale tra le parti.

Rivalutazione gratuita: La rivalutazione gratuita dei beni del settore alberghiero e termale (non è dovuta l'imposta sostitutiva del 3% sul maggior importo rivalutato) può essere eseguita alternativamente nel bilancio al 31/12/2020 o nel bilancio al 31/12/2021 e non è strettamente collegata agli immobili, ma può riguardare anche gli altri beni, purché rivalutati tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea. Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori avviene nell' esercizio di rivalutazione.

Dal punto di vista fiscale i maggiori valori hanno una valenza automatica, ma la riserva generata dalla rivalutazione è in sospensione d' imposta.

Se distribuita ai soci, verrà applicata una tassazione a seconda della natura giuridica del soggetto e del pagamento o meno dell'ulteriore imposta sostitutiva del 10% (con cui può essere eventualmente affrancata la riserva).

Le plusvalenze e le minusvalenze fiscali derivanti da un'eventuale cessione potranno essere calcolate sul valore rivalutato solo dal quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione.

Riflessi sul bilancio: Nel caso di immobili riscattati in seguito al termine di un contratto di leasing (soprattutto immobiliare) con la rivalutazione gratuita si verificherebbe un riallineamento contabile con la conseguenza di migliorare il patrimonio netto attraverso la rivalutazione che deve essere iscritta in bilancio (riserva di rivalutazione in sospensione d' imposta pari alla rivalutazione stessa non essendoci l'imposta del 3%). Va sottolineato che l'incremento del patrimonio netto produce effetti positivi che possono migliorare il rating bancario. Gli eventuali effetti negativi dei maggiori ammortamenti, in quanto il riallineamento potrebbe determinare una perdita di bilancio, verrebbero assorbiti dalla riserva di rivalutazione in quanto utilizzabile a copertura delle perdite.

#### Beni rivalutabili.

Beni materiali e immateriali immobilizzati e partecipazioni. La rivalutazione deve avvenire esclusivamente per categorie omogenee e non per singoli beni.

Periodo agevolabile: Anni d'imposta 2020 o 2021 (i beni devono essere già nel bilancio 2019).

Agevolazioni: Maggiori ammortamenti deducibili ed eventuale affrancamento della riserva da rivalutazione con pagamento 10% (nessun costo per le imprese in contabilità semplificata). Plusvalenze e minusvalenze fiscali In caso di cessione dei beni rivalutati, potranno essere calcolate sul valore rivalutato dal 4° esercizio successivo a quello di rivalutazione.

## **ECOBONUS 2021**

**L' ecobonus al 65 o al 50% resta in vigore anche dopo l'introduzione del Superbonus 110%,** senza modifiche in merito alle spese ammesse in detrazione, ai lavori inclusi e ai limiti da rispettare.

All'ecobonus, prorogato dalla legge di bilancio 2021 fino a tutto il 2021, è possibile applicare la cessione del credito o lo sconto in fattura, come alternativa alla fruizione della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi. Le spese ammissibili, in generale, riguardano la riqualificazione energetica.

Soggetti beneficiari: L'ecobonus 2021 può essere richiesto dai titolari di reddito di impresa che risultino possessori di un immobile di qualunque categoria (strumentale o patrimonio) nei confronti del quale vengono posti in essere lavori finalizzati al risparmio energetico, tra cui alberghi con codice Ateco 55.10.00, case vacanza, residence e B&B 55.20.51.

La detrazione fiscale è riconosciuta soltanto su lavori di riqualificazione energetica effettuati su unità immobiliari ed edifici residenziali esistenti.

Non sono ammesse in detrazione le spese sostenute in corso di costruzione di un nuovo immobile.

#### Ecobonus 65%.

Per il 2021 i lavori di riqualificazione energetica restano agevolati al 65% e comprendono le seguenti spese:

- Riqualificazione globale (detrazione massima 100.000 euro, detrazione 65%):
  - o Riqualificazione energetica globale;
- Involucro edilizio (detrazione massima 60.000 euro, detrazione 65%):
  - o coibentazione di strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti);
- Collettori solari (detrazione massima 100.000 euro, detrazione 65%):
  - o Installazione di collettori solari termici;
  - o micro-cogeneratori;
- Collettori solari (detrazione massima 30.000 euro, detrazione 65%):
  - o interventi di climatizzazione invernale e produzione acqua calda sanitaria con installazione sistemi di termoregolazione evoluti;
  - o caldaie a condensazione su parti comuni di edifici condominiali o su tutte le unità immobiliari in condominio;
  - o sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di aria calda a condensazione;
  - o sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza;
  - o sostituzione scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore;
- Collettori solari (detrazione massima 15.000 euro, detrazione 65%):
  - o sistemi di building automation.

#### Ecobonus 50%

##### **L' elenco delle spese ammesse all' ecobonus del 50% per il 2021 comprende:**

- Involucro edilizio (detrazione massima 60.000 euro, detrazione 50%):
  - o sostituzione di finestre comprensive di infissi;
  - o installazione di schermature solari;
- Impianto di climatizzazione invernale e produzione acqua calda sanitaria (detrazione massima 30.000 euro, detrazione 50%):
  - o caldaie a condensazione su singole unità immobiliari con efficienza energetica per riscaldamento superiore o uguale al 90%;
  - o installazione impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentabili a biomasse combustibili.

##### **N.B. L' ecobonus 2021 arriva fino all' 85% ma solo per i condomini.**

Cessione del credito e sconto in fattura: In alternativa all' uso diretto della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi, per i lavori ammessi all' ecobonus 65 e 50% anche per il 2021 si potrà optare: - per lo sconto in fattura.

Si tratta di un contributo anticipato dai fornitori che hanno realizzato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d' imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito; per la cessione di un credito d' imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (Provvedimento dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020).

Comunicazione Enea: La comunicazione Enea per la detrazione del 50 o 65% del 2021 delle spese effettuate deve essere inviata entro **la scadenza di 90 giorni dalla data di fine dei lavori**, indicando dati anagrafici del beneficiario, informazioni relative all' immobile oggetto di intervento, tipologia di intervento.

### **GLI INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI**

Le imprese turistiche presenti su tutto il territorio nazionale in regola con il versamento dei contributi, con le norme in materia di sicurezza sul lavoro, con l'applicazione dei Ccnl, che non abbiano effettuato licenziamenti pregressi, **possono ottenere gli incentivi previsti dalla legge di bilancio 2021 per l'assunzione di giovani under 36 e di donne svantaggiate.**

Per l'operatività delle misure bisogna attendere l'autorizzazione della Commissione Europea.

#### Giovani under 36

Per l'assunzione di giovani di età inferiore a 36 anni **è previsto l'esonero dal versamento dei contributi** a carico del datore di lavoro nella misura del 100%, con esclusione dei premi Inail.

In particolare, lo sgravio viene concesso per:

- le assunzioni a tempo indeterminato (anche part-time);
- le trasformazioni dei contratti a termine effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.

**L' esonero contributivo è riconosciuto nel limite di 6.000 euro l'anno** per un periodo di 48 mesi in favore dei datori di lavoro che effettuano assunzioni in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna e per un periodo di 36 mesi in favore dei datori di lavoro che effettuano assunzioni in tutte le altre regioni del territorio nazionale.

Requisiti per lo sgravio: Alla data dell'assunzione agevolata i lavoratori non devono essere stati già occupati a tempo indeterminato con lo stesso o con altro datore di lavoro.

Pertanto, lo sgravio non si applica nel caso di lavoratori che hanno avuto precedenti rapporti a tempo indeterminato, mentre non sono ostativi i periodi di apprendistato non stabilizzati al termine del periodo formativo.

Non sono agevolabili contratti di apprendistato, rapporti di lavoro domestico e rapporti di lavoro con qualifica dirigenziale.

Donne svantaggiate: Lo sgravio contributivo viene riconosciuto per le assunzioni a tempo determinato e per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato

effettuate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 di donne che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età e che siano disoccupate da oltre 12 mesi. L'agevolazione è concessa inoltre al datore di lavoro per l'assunzione di donne di qualsiasi età:

- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
- che svolgono una mansione o operano in un settore caratterizzato da una disparità di genere superiore al 25% (agricoltura, edilizia, logistica ecc.) e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

L'esonero contributivo: L'esonero dal versamento dei contributi a carico del datore di lavoro è riconosciuto nella misura del 100%, nel limite massimo di 6.000 euro l'anno, compreso i premi INAIL, per un periodo che varia in base al tipo di contratto stipulato:

- 12 mesi, se il contratto è a tempo determinato;
- 18 mesi se il contratto è a tempo indeterminato;
- 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato, da trasformare poi a tempo indeterminato.

L'assunzione delle donne deve in ogni caso comportare un incremento occupazionale netto del numero dei lavoratori dipendenti, rispetto alla media di 12 mesi precedenti.

Il calcolo deve essere effettuato mensilmente avendo quale parametro di riferimento il numero dei lavoratori equivalenti al tempo pieno, computando, quindi, i lavoratori con contratto a tempo parziale in base al rapporto tra il numero delle ore part-time e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. Sono esclusi dal computo della media i lavoratori che non sono più al lavoro per dimissioni volontarie, pensionamento per raggiunti limiti di età, licenziamento per giusta causa.

## **INDENNITÀ PER LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO**

I lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali possono ottenere dall'Inps un bonus che **consiste nell'indennità una tantum di 2.400 euro, come previsto dal decreto Sostegni per l'anno 2021.**

Requisiti: Hanno diritto al bonus:

- lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore turismo e stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, **hanno lavorato per almeno 30 giornate** nel medesimo periodo e non sono titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di Naspi, alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni (23 marzo 2021);
- lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore turismo e stabilimenti termali in possesso cumulativamente di uno o più con tratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giorni, tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e nell'anno 2018, privi di pensione o rapporto di lavoro dipendente alla data del 23 marzo 2021;

### Ulteriori categorie

Possono accedere alle indennità Covid-19 anche i soggetti che hanno già beneficiato dell'indennità onnicomprensiva concessa dal decreto Ristori alle seguenti categorie di lavoratori:

- stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- intermittenti;
- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo.

Le indennità non concorrono alla formazione del reddito del soggetto che le percepisce.

Cumulabilità: I bonus stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e di altri settori non sono cumulabili tra loro, ma sono cumulabili con l'assegno ordinaria di invalidità.

Domande: Coloro che non hanno beneficiato della misura in precedenza devono presentare domanda all'Inps per richiedere l'indennità Covid-19 entro il 30 aprile 2021, in una in modalità online, tramite il portale web Inps, effettuando l'accesso con pin Inps, o identità Spid almeno di livello 2, o Carta di identità elettronica 3.0 o Carta nazionale dei servizi.